

STATUTO

dell'Associazione Culturale Info.roma.it

TITOLO I

Art. 1 - Denominazione

"Associazione Culturale Info.roma.it" è la denominazione dell'Associazione.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma, Via Massaiucoli 27 00199 Roma interno 1a e potrà aprire delegazioni, sedi secondarie, uffici, rappresentanze sia in Italia sia all'estero, secondo le delibere del Consiglio Direttivo.

L'indirizzo della sede può essere variato all'interno del Comune, previa delibera del Consiglio Direttivo, senza che la modifica costituisca variazione dello statuto.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4 - Scopo

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non persegue scopi di lucro e si prefigge il compito di valorizzare e salvaguardare il patrimonio storico, artistico e sociale della città di Roma e delle città ad essa storicamente collegate.

L'Associazione è motivata dalla decisione dei soci fondatori di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome degli interessi sociali e culturali.

Si prefigge inoltre di coinvolgere l'interesse dei propri iscritti con la partecipazione all'attività sociale e di renderli soggetti attivi di un processo di crescita collettiva.

Per raggiungere gli scopi prefissati promuoverà ai propri soci attività di visite guidate, passeggiate, seminari, convegni, lezioni e corsi formativi.

Si propone inoltre di sviluppare ed aggiornare al meglio il portale Info.roma.it, consapevole delle significative potenzialità offerte dalle nuove tecnologie (informatiche e multimediale) nell'ampliare la conoscenza culturale degli individui, e motivati per l'opportunità di universale diffusione di tale contenuti, possibile attraverso gli strumenti ed i servizi di comunicazione del world wide web. Il sito www.Info.roma.it ed i servizi web ad esso connesso (mail, newsletter, chat) verranno dedicati:

- alle proprie comunicazioni interne tra direttivo ed associati;
- alla comunicazione delle proprie attività;
- alla diffusione della storia della città di Roma;
- alla promozione delle varie realtà sociali e culturali, istituzionali o private, presenti a Roma.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando con tutte le realtà che svolgano attività analoghe od accessorie all'attività sociale come altre Associazioni, Istituti di ricerca od Enti (nazionali o esteri), nonché attività e redazioni giornalistiche di settore culturale e ricreativo.

Art. 5 - Organi Sociali

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei Probiviri
- il Comitato Scientifico
- le Commissioni Tecniche

TITOLO II

Art. 6 – I Soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche (pubbliche o private) che:

- condividono le finalità ed i principi ispiratori dell'associazione, accettando lo Statuto, il regolamento ed il Codice Etico;
- intendano partecipare all'attività associativa;
- non abbiano contenziosi lavorativi con altri soci.

Art. 7 – Categorie dei Soci

I soci si distinguono in Fondatori, Fruitori, Sostenitori, Mecenati e Onorari:

- **Fondatori** coloro che aderiscono all'Associazione nella fase di costituzione.
- **Fruitori** che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dall'associazione.
- **Sostenitori** che condividano attività e finalità e vogliano sostenere l'Associazione con quote multiple della quota annuale, anche in diverse frazioni e periodi dell'anno sociale.
- **Mecenati** che condividano attività e finalità e vogliano sostenere l'Associazione con donazioni rilevanti.
- **Onorari** che si sono distinti per meriti particolari verso l'Associazione o i suoi obiettivi, riconoscimento ottenuto per voto dal consiglio direttivo o su proposta del Presidente e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

L'ammissione all'Associazione viene decisa ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Tutte le persone che intendono far parte dell'Associazione dovranno accettare e sottoscrivere lo Statuto, il Regolamento, il Codice Etico e dovranno essere in regola con il versamento della quota associativa.

Al fine di agevolare l'accoglienza delle domande di adesione e permettere di usufruire degli eventi riservati ai Soci in tempi che non siano penalizzati dal regolare svolgimento delle necessarie formalità amministrative (dal ricevimento della domanda di associazione sino all'inserimento nel Libro Soci) l'aspirante Socio Fruitore potrà usufruire dei servizi e delle agevolazioni riservate agli associati senza attendere la ratifica dell'iscrizione da parte del Consiglio Direttivo.

La candidatura a Socio Onorario deve essere presentata da uno dei membri del Consiglio Direttivo ed approvata all'unanimità.

Il Consiglio non è tenuto, nel caso una candidatura a Socio Onorario venga respinta, a motivarne la ragione.

Tutti gli Organi dell'Associazione, ad eccezione del Collegio dei Revisori e dei Probiviri, possono avanzare la candidatura di un Socio Onorario tramite un membro del Consiglio Direttivo.

La quota associativa è fissata per il primo anno in euro 10,00. Ogni anno l'Assemblea stabilisce la quota associativa necessarie ai nuovi obiettivi programmatici.

I soci decadono automaticamente da tale qualifica per il mancato pagamento del rinnovo della quota associativa.

I Soci Fondatori ed Onorari, negli anni successivi a quello della costituzione, non sono vincolati ad oneri relativi alla quota.

Art. 9 - Diritti dei soci

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.

La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

La titolarità e la qualifica di socio viene documentata attraverso la tessera personale che riporta altresì il numero di iscrizione al libro soci.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali, e ad ogni altra attività promossa dall'Associazione.

I soci fruitori partecipano alle assemblee con solo voto consultivo. I Soci fruitori non hanno diritto di eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente, ma possono esprimere un parere consultivo.

I Soci Mecenate avranno una partecipazione preferenziale a tutte le attività svolte dall'Associazione.

I Soci Onorari potranno partecipare con voto pieno alle sedute del Consiglio Direttivo.

Sarà compito dell'Associazione comunicare la programmazione delle attività culturali attraverso il sito internet e le newsletter, gli orari degli appuntamenti, i costi dei servizi e degli ingressi (a musei, gallerie, mostre, luoghi a ingresso con permesso speciale, e a tutti quei luoghi in cui esso sia previsto) e, prontamente, l'annullamento di un evento già programmato qualora si siano verificate circostanze eccezionali da determinarne l'annullamento.

Sarà inoltre compito dell'Associazione dar seguito alle richieste e ai suggerimenti degli Associati meritatamente al miglioramento delle attività associative.

Art. 10 - Doveri dei soci

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

Ai soci che assumono cariche sociali possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi alle direttive dell'organo amministrativo.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Durante le attività svolte dall'associazione i soci saranno tenuti a:

- Versare eventuali quote di partecipazione necessarie allo svolgimento di tali attività. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
- Rispettare le comuni norme di comportamento in tutti gli ambiti (contesto e durata) dello svolgimento delle attività dell'Associazione.
- Osservare un comportamento tale da non compromettere, né direttamente, né indirettamente gli Associati, né arrecare danno o pregiudizio alle attività dell'Associazione.
- Rispettare gli orari di appuntamento comunicati dall'Associazione al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività a cura della medesima.
- Comunicare l'eventuale disdetta di prenotazione per la partecipazione a un evento curato dall'Associazione nei modi e tempi indicati nella pagina di promozione.
- In particolar modo una mancata partecipazione senza preavviso di un aspirante socio precluderà direttamente la sua futura iscrizione.

Art. 11 - Decadenza dei soci

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione determinata da condotta pregiudicante il buon andamento dell'Associazione, morosità del pagamento della quota

associativa, previa insindacabile delibera del Consiglio Direttivo, ovvero del Collegio dei Probiviri, se nominato, in modo inappellabile.

Le dimissioni del socio devono essere comunicate per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalente comunicazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.

Al socio recedente non è concesso richiedere il rimborso di eventuali frazioni di quota annuale versate.

La radiazione del socio può essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta (metà più uno) dei suoi membri per i seguenti motivi:

- comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione con le norme dello Statuto, del Codice Etico, del Regolamento e delle decisioni degli organi deliberativi;
- comportamento contrastante con norme di ordine pubblico, a carattere imperativo o contrario al buon costume;
- mancato pagamento di anche solo una quota associativa annuale;
- aver volontariamente arrecato danni morali o materiali all'Associazione o a uno dei suoi membri.

Non è ammesso ricorso contro la decisione del Consiglio Direttivo da parte del socio. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il socio radiato non può chiedere di essere riammesso nell'Associazione prima di 3 anni se non per decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - L'Assemblea Generale di Soci

L'Assemblea dei soci ordinaria è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Essa ha competenza in merito ad ogni questione riguardante l'Associazione.

E' convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno.

E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Le assemblee ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Consiglio Direttivo, anche fuori dalla sede sociale, con avviso partecipato agli aventi diritto a mezzo lettera al loro domicilio, invio email o avviso sul portale web dell'associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o qualsiasi altro mezzo che possa accertare la ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i soci e vi assistano l'intero Collegio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori (se costituito).

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. I soci fruitori partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la maggioranza assoluta dei soci, personalmente o per delega. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza ed in progressivo subordine, dal Vice Presidente, dal Consigliere più anziano, o da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario da lui designato. Delle deliberazioni dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di assemblea straordinaria il Consiglio Direttivo può determinare la redazione del relativo verbale a cura di notaio.

L'Assemblea dei soci delibera:

- il Programma di Lavoro annuale ed il Preventivo di spesa
- la Verifica del Programma di Lavoro e il Rendiconto di spesa
- l'approvazione del bilancio annuale
- la determinazione delle quote associative, siccome proposta dal Consiglio Direttivo
- la nomina del Consiglio Direttivo ed eventuali revisori
- le eventuali modifiche dello Statuto (solo se poste preventivamente all'ordine del giorno)
- le eventuali modifiche del Regolamento
- le eventuali modifiche del Codice Etico
- in merito alle radiazioni e alle dispute tra i soci, operando secondo le modalità stabilite dal Regolamento
- in genere, su tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, compatibilmente con le disposizioni di legge in proposito

L'Assemblea dei soci nomina il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione sui siti dell'associazione

Art. 13 - Presidenza

Il Presidente dell'Associazione agirà nei rapporti contrattuali con i terzi, svolgendo funzioni di rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio.

Il Vicepresidente, se nominato, sostituisce il Presidente in sua assenza, svolgendo ogni funzione a lui demandata.

Il Presidente ed il Vicepresidente rimangono in carica per tre anni, ovvero a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca, secondo delibera dell'assemblea dei soci votanti, e possono essere riconfermati.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera sull'attività necessaria per il migliore raggiungimento dei fini sociali.

Esso è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, di cui fanno parte di diritto il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione ed il Segretario Generale, se nominato.

I consiglieri durano in carica per tre anni, ovvero a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca, secondo delibera dell'assemblea dei soci votanti e possono essere rieletti.

In particolare il Consiglio:

- stabilisce annualmente il calendario delle attività associative;
- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- propone l'importo delle quote associative annue;
- delibera sull'ammissione dei Soci;
- può stabilire la costituzione di Comitati Tecnici e di Commissioni Scientifiche per lo studio di varie problematiche attinenti agli scopi dell'Associazione;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'Assemblea dei Soci;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- nomina e revoca dirigenti, funzionari ed impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- conferisce e revoca procure.

Il Consiglio Direttivo può affidare a sua discrezione incarichi ad uno o più dei suoi membri per il migliore raggiungimento degli scopi e delle iniziative associative, conferendo loro i necessari poteri.

E' prevista la possibilità di deliberare compensi ai membri del Consiglio, ma soltanto in relazione ad attività ed impegni effettivamente svolti, escludendo qualsiasi forma di distribuzione diretta o indiretta di utili.

Detti compensi, deliberati dal Consiglio medesimo, non possono eccedere l'ammontare complessivo deliberato dall'Assemblea annualmente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le delibere sono prese validamente con la maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario Generale e presieduto dal Presidente, o, in assenza di questi, dal Vicepresidente.

La convocazione deve essere effettuata in forma scritta, atta ad accertare l'effettiva ricezione, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di oggettiva urgenza può essere convocato anche almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Presidente deve in ogni caso convocare il Consiglio Direttivo quando ne viene fatta richiesta da almeno due terzi (2/3) dei componenti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Segretario Generale

Il Consiglio Direttivo può eleggere al suo interno il Segretario Generale.

I compiti del Segretario Generale sono l'organizzazione e la direzione degli uffici dell'Associazione, attuare le direttive deliberate dal Consiglio Direttivo, promuovendo e ponendo in essere qualsiasi mezzo idoneo al perseguimento degli scopi.

Il Segretario Generale può anche proporre al Consiglio Direttivo la istituzione e la composizione di Commissioni Tecniche necessarie per i diversi settori di intervento.

Qualora la carica di Segretario Generale fosse vacante, i compiti succitati dello stesso saranno assolti dal Presidente.

Il Segretario, in particolare:

- redige i verbali delle riunioni
- attende alla corrispondenza
- si occupa della registrazione dei soci
- si occupa delle ulteriori formalità previste per legge

Art. 16 - Tesoriere

Il Tesoriere, se nominato, si occupa di:

- curare l'amministrazione dell'Associazione
- tenere eventuali libri contabili
- riscuotere ed effettuare pagamenti previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Collegio dei Revisori

L'Assemblea Generale dei Soci votanti potrà nominare il Collegio dei Revisori che è l'organo di controllo dell'Associazione ed è composto da due membri effettivi ed uno supplente scelti tra persone estranee all'Associazione.

Il Collegio controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza dei conti e di bilanci, delle risultanze dei libri e delle scritture obbligatorie, accompagna con una propria relazione il bilancio.

Il Collegio dei Revisori, qualora riscontri delle irregolarità, deve prontamente riferire in Assemblea.

I membri del Collegio dei Revisori rimangono in carica per cinque anni e possono essere rieletti.

Gli onorari dei membri del Collegio dei Revisori saranno deliberati dall'assemblea dei soci.

Art. 18 - Collegio dei Probiviri

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 19 - Comitato Scientifico

E' l'organo scientifico dell'Associazione, composto anche da non Soci, che possiedono particolari requisiti di esperienza, notorietà e prestigio nel campo delle finalità dell'associazione, in grado di imprimere impulsi decisivi e offrire consigli strategici per lo sviluppo delle attività associative in Italia ed all'estero.

Il Consiglio Direttivo controllerà e coordinerà le attività, gli obiettivi ed i componenti del Comitato, che non avrà autonomo potere deliberante.

Art. 20 - Commissioni Tecniche

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario Generale od autonomamente, nomina le Commissioni Tecniche.

Le Commissioni Tecniche hanno carattere di organo sociale e possono essere permanenti e temporanee secondo gli obiettivi da perseguire.

Hanno il compito di studiare, realizzare, organizzare nuove iniziative, progetti, studi e elaborazioni tecnico – scientifiche assegnati periodicamente e secondo esigenza dal Consiglio Direttivo.

Esse dovranno essere costituite da specialisti del settore di intervento appartenenti o meno all'Associazione.

Potranno essere nominati cittadini di qualsiasi nazionalità.

Ogni Commissione è composta da almeno tre membri nominati dal Consiglio Direttivo.

Le Commissioni Tecniche rimangono in carica per svolgere singoli incarichi loro attribuiti e quindi si sciolgono automaticamente.

Art. 21 - Patrimonio

L'entrate dell'Associazione vanno a costituire:

- un fondo di gestione delle attività annuali composto dalle quote dei soci fruitori, dai contributi dei soci sostenitori e dai proventi di gestione delle attività;
- un fondo di riserva composto dalle quote dei soci sostenitori e dalle donazioni, i legati, i lasciti e le elargizioni, dai contributi di Enti ed Organismi pubblici e privati;
- un fondo proventi derivanti da attività commerciali o produttive inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione

Art. 22 - Distribuzione Utili e Riserve

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione secondo le relative norme di legge.

Art. 24 - Norme Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Regolamento, del Codice Etico e del Codice Civile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Alessandro Cremona